



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 9 "DELLA VAL MASINO" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, IN COMUNE DI VAL MASINO

ORDINANZA N. 55

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 17 marzo 2026 e registrata al protocollo n. 9089, successivamente integrata con nota prot. 9299 del 18 marzo 2026, con la quale la società Speciali Costruzioni S.r.L. (P. IVA 00598430148) con sede in via Ezio Vanoni n. 42 a Val Masino, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di chiusura totale al traffico della strada provinciale in oggetto, nei pressi del km 9+850, nel territorio del comune di Val Masino, per l'installazione di gru a torre di cantiere con sbraccio sopra la strada provinciale, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico del fabbricato esistente catastalmente censito al foglio 39, mappale n. 860 del comune di Val Masino;

CONSIDERATO che per i sopracitati lavori, la società Speciali Costruzioni S.r.L. è titolare del nullaosta temporaneo n. 11283, rilasciato dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 9319 del 18 marzo 2026;

CONSIDERATO altresì che esistono percorsi alternativi a carreggiata ristretta, strade comunali (via Zocca e via Prati della Pila), per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

DATO ATTO che il Comune di Val Masino, con nota pervenuta in data 24 marzo 2026 e registrata al protocollo n. 9911, ha comunicato che non sono necessarie indicazioni particolari circa le misure di sicurezza per la percorribilità delle sopracitate strade alternative;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori in sicurezza, emettere un provvedimento di chiusura totale al traffico del tratto di strada sopracitato;

ATTESO che della programmata chiusura è stato dato preavviso mediante comunicazione ai soggetti interessati, con nota protocollo n. 9418 del 19 marzo 2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, al fine di garantire l'assoluta regolarità alla circolazione e la sicurezza delle maestranze in carreggiata nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 9 "della Val Masino", nei pressi del km 9+850, in comune di Val Masino, **dalle ore 9.15 alle ore 11.30 del giorno 25 marzo 2026.**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica di preavviso indicante la chiusura al transito della strada provinciale n. 9 "della Val Masino" e le strade alternative, nelle principali località a monte e a valle del cantiere, già a decorrere dal giorno precedente la chiusura;
- durante il periodo di chiusura totale al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale atte a consentire l'accesso ai soli autorizzati;

- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere gli urti dei veicoli circolanti ed a consentire la protezione delle maestranze, ivi inclusi i dispositivi con funzione di attenuazione d'urto in caso di ostacoli in carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della carreggiata al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea non necessaria;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Speciali Costruzioni S.r.L.- cell. n. 335 6875332

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Speciali Costruzioni S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Speciali Costruzioni S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 24/03/2026

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)